



CIRCOLO DIDATTICO - PALAZZELLO - RAGUSA

Via Monte Cervino, 3 - 97100 RAGUSA -Cod. Mecc. RGEE004002
Tel. 0932 772111- Cod. Univoco Ufficio UFMWTL - C.F. 80003070887
e-mail: rgee004002@istruzione.it - PEC: rgee004002@pec.istruzione.it
sito web www.palazzello.edu.it

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
DOCENTI- ATA IN SERVIZIO
SITO

CIRCOLARE N. 101

CIRCOLO DIDATTICO - PALAZZELLO-RAGUSA
Prot. 0008016 del 09/12/2021
(Uscita)

Oggetto: OBBLIGO VACCINALE PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO - D.L. N. 172 DEL 26/11/2021 - NOTA MI PROT. N. 1889 DEL 07/12/2021

In riferimento al D.L. n.172 del 26 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”, che **ha esteso dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 a tutti i lavoratori del Comparto Scuola e alla nota MI prot. n. 1889 del 7/12/2021- Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - **Obbligo vaccinale per il personale della scuola, si invita tutto il personale scolastico a prendere visione dei documenti di cui sopra.**

Pertanto, secondo normativa, a decorrere dal 15 dicembre 2021 l'accesso ai locali scolastici non potrà più avvenire con green pass da esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 h precedenti. Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.



CIRCOLO DIDATTICO - PALAZZELLO - RAGUSA

Via Monte Cervino, 3 - 97100 RAGUSA -Cod. Mecc. RGEE004002
Tel. 0932 772111- Cod. Univoco Ufficio UFMWTL - C.F. 80003070887
e-mail: rgee004002@istruzione.it - PEC: rgee004002@pec.istruzione.it
sito web www.palazzello.edu.it

“Si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento”.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

Pertanto i contratti di supplenza aperti si risolvono nel momento in cui il personale sostituito riacquista il diritto a svolgere l'attività lavorativa.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Si allega:

D.L. n.172 del 26 novembre 2021

Nota MI prot. n. 1889 del 07/12/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Cocuzza
Firmato digitalmente